



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

Dipartimento Risorse forestali e montane

SCHEDA DI NOTIFICA DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

SOMMARIO

Le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento illustrate nel presente documento sono state approvate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'8 giugno 2011.

Nel documento viene mantenuta la modifica alla misura 313 Incentivazione di attività turistiche, che era stata sospesa nel corso della seduta, per procedere ad approfondimenti sul regime di aiuto. Infatti, a seguito delle verifiche effettuate la DG AGRIM2 Conditions de concurrence ha chiarito che la decisione C(2009) 1138 del 18.02.2009 contiene un'imprecisione e che possono comunque beneficiare della misura anche i proprietari pubblici.

Modifica 1 – Capitolo 5.3.2.1.4. Pagamenti agroambientali – Intervento C, impiego di metodi di produzione specificamente destinati alla conservazione della biodiversità e delle specie animali - sub-azione C1.2. filari, alberi isolati e boschetti pag. 3

Modifica 2 – Capitolo 5.3.2.2.7 Investimenti non produttivi – Misura 227 e Capitolo 5.3.3.1.3. Incentivazione di attività turistiche – Misura 313 pag. 4

Modifica 3 – Capitolo 10 – Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca pag. 7

Modifica 4 – Capitolo 11 – Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili pag. 8

SCHEMA DI NOTIFICA DELLE MODIFICHE RICHIESTE

Stato Membro: ITALIA
Regione: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1. Programma: CCI 2007 IT 06 RPO 011

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento C(2009)10338 del 17 dicembre 2009.

2. Base giuridica delle modifiche

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Modifica 1: Capitolo 5.3.2.1.4. Pagamenti agroambientali – Intervento C, impiego di metodi di produzione specificamente destinati alla conservazione della biodiversità e delle specie animali - sub-azione C1.2. filari, alberi isolati e boschetti

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La proposta di modifica della misura 214, relativamente alla sub azione che interviene nei confronti di conduttori di fondi coltivati che si impegnano a realizzare interventi di miglioramento della funzionalità ecologica della matrice agricola attraverso la gestione dei boschetti, è dovuta alla presenza di un mero errore materiale da correggere, onde evitare errori nell'attuazione del programma. L'aiuto previsto per appezzamenti boscati di dimensioni comprese tra i 1.000 e i 5.000 metri quadrati di superficie, inseriti in una matrice agricola, è erroneamente previsto nel testo del programma per boschetti sotto i 1.000 metri quadrati.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica proposta riguarda la misura 214, il sottocapitolo SUB-AZIONE C1.2. FILARI, ALBERI ISOLATI E BOSCHETTI e nello specifico il paragrafo "I boschetti". Il testo errato viene barrato e la correzione viene riportata in modalità revisione:

...omissis...

I **boschetti** sono costituiti da appezzamenti boscati, inseriti in un contesto generale rurale, di dimensioni ~~inferiori~~ **superiori** a 1000 mq, in cui sia riconoscibile la presenza di un piano dominante costituito da specie arboree uniformemente diffuso dell'altezza minima di 6 metri; tali popolamenti dovranno essere composti prevalentemente da specie autoctone (sono escluse le colture legnose specializzate per produzione di frutto o di legno) e potranno essere costituiti anche da porzioni contigue ad altri appezzamenti, anche di proprietà diversa, aventi medesime caratteristiche.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica corregge l'errore materiale e permette una chiara attuazione della misura.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica dell'errore materiale, non influisce sui rapporti tra PSR e PSN.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Le modifiche non hanno implicazioni finanziarie in quanto non viene variata l'intensità dell'aiuto prevista al metro quadrato, che permane a 15 centesimi, né la superficie massima a premio che rimane pari a 5.000 mq, come prevista al paragrafo "Intensità dell'aiuto".

Modifica 2:

Capitolo 5.3.2.2.7 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI - Misura 227

Capitolo 5.3.3.1.3 INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE - Misura 313

4. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La proposta di modifica alle Misure 227 e 313 partono da un'unica motivazione, come sotto riportato, pertanto sono trattate insieme.

La Legge quadro che detta le norme generali di governo del territorio naturale in Trentino è la Legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette". Tale legge definisce tutte le categorie di aree protette presenti:

- i Siti di Interesse Comunitario e le Zone di Protezione Speciale che concorrono a formare la rete ecologica europea Natura 2000;
- i Parchi naturali provinciali;
- le Riserve naturali provinciale, denominate Biotopi provinciali;
- le Riserve locali, Biotopi comunali;
- le Aree di protezione fluviale.

Inoltre, all'articolo 34 introduce, nel complesso sistema delle aree protette, le Reti di riserve, un nuovo istituto, facente capo alle comunità locali, volto a gestire in una logica di sistema i siti naturali.

La Rete di riserve, individua sul territorio dei corridoi ecologici allo scopo di favorire i processi di migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico delle specie selvatiche. Tali corridoi permettono un collegamento a maglia tra più sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico culturali e paesaggistici, si prestano ad una gestione unitaria. La rete di riserve, oltre a valorizzare e riqualificare ambienti naturali e seminaturali, consente lo sviluppo di attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione. Inoltre, incentivando la nascita della rete e offrendo priorità agli investimenti volti a sostenerle, si avrebbe un forte impulso alla preservazione della biodiversità; infatti, più un sistema ecologico è esteso e complesso, maggiore è la sua resistenza ai processi di semplificazione ambientale.

La Rete di riserve nasce su base volontaria, attraverso un apposito accordo di programma tra i Comuni interessati e la Provincia, i quali possono coinvolgere eventualmente le Comunità di valle. A seguito dell'accordo, viene individuato nei Comuni o nella Comunità il soggetto responsabile per la conservazione delle riserve e per la predisposizione del relativo piano di gestione della rete.

Ad oggi sono state attivate due Reti di riserve e altrettante sono in corso di istituzione, mentre numerose altre realtà territoriali vi si stanno avvicinando in una logica di gestione integrata del territorio e dello sviluppo locale sostenibile.

Si ritiene fondamentale riconoscere anche nell'ambito del PSR 2007-2013 la funzione della Rete di riserve, quale strumento cardine per la tutela e la valorizzazione della biodiversità. Di conseguenza, al fine di stimolare la creazione di Reti si propone di riconoscere ai Comuni che hanno sottoscritto un accordo di programma per l'istituzione di una rete di riserve, l'intensità di aiuto attualmente concessa dalle misure 227 e 313 alle associazioni.

La modifica proposta alle due misure risponde inoltre alle considerazioni formulate dal Valutatore indipendente. Sia la Relazione di valutazione intermedia che il rapporto in itinere 2010 evidenziano un ritardo nell'attuazione delle due misure, con una situazione più marcata per quanto riguarda la 227 (ritardo sia in termini di impegni che di spesa). Il ritardo è presente pure nel raggiungimento dei target di realizzazione e di risultato. Infatti a commento dei dati di monitoraggio il Valutatore ha osservato che le superfici di intervento (misura 227) sono troppo contenute per incidere a livello ambientale.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica proposta riguarda per entrambe le Misure 227 e 313 riguarda i sottocapitoli SOGGETTI BENEFICIARI e INTENSITÀ DELL'AIUTO.

Nello specifico si propone di concedere l'intensità di aiuto attualmente prevista per le associazioni anche ai Comuni ricadenti in una Rete di riserve, per incentivarne l'istituzione e riconoscere l'impegno profuso nella gestione sostenibile del territorio. Attualmente i Comuni figurano tra i beneficiari in qualità di proprietari di superfici forestali.

Pertanto la modifica proposta per la Misura 227 "Investimenti non produttivi" è la seguente:

...omissis...

SOGGETTI BENEFICIARI

Proprietari pubblici e privati di boschi e loro associazioni e Comuni ricadenti in una rete di riserve attivata ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale n. 11/07; titolari della gestione in base ad un contratto di affitto o similare; il Servizio Foreste e Fauna della Provincia, senza le limitazioni di cui all'art. 30 c.4 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

...omissis...

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Contributo in conto capitale: 80% del costo totale ammissibile nella generalità dei casi; 100% in caso di gestione associata, di intervento del Servizio Foreste e Fauna o di intervento di Comuni ricadenti in una rete di riserve

attivata ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale n. 11/07, con i seguenti limiti di spesa ammissibile (omnicomprensiva):

- 5.000 Euro /ha per interventi non infrastrutturali;
- 30.000 Euro per domanda (70.000 Euro per le domande presentate da associazioni forestali e da Comuni ricadenti in una rete di riserve).

...omissis...

In modo analogo, la modifica proposta per la Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” è la seguente:

...omissis...

BENEFICIARI

Proprietari pubblici e privati di boschi e loro associazioni e Comuni ricadenti in una rete di riserve attivata ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale n. 11/07; titolari della gestione in base ad un contratto vigente; il Servizio Foreste e Fauna della Provincia, senza le limitazioni di cui all'art. 30, comma 4, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

...omissis...

INTENSITÀ DELL'AUTO

Contributo in conto capitale:

75% del costo totale ammissibile e 90% in caso di gestione associata da parte dei proprietari o di Comuni ricadenti in una rete di riserve attivata ai sensi dell'articolo della 47 della legge provinciale n. 11/07:

- a) limite massimo di spesa ammissibile 150.000 Euro per intervento;
- b) limite massimo di spesa ammissibile 50.000 Euro per intervento.

...omissis...

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica riconosce ai Comuni che sono parte attiva di una rete di riserve, l'intensità dell'aiuto attualmente previsto per le associazioni, al fine di stimolare l'attivazione delle reti e, conseguentemente, la gestione sostenibile del territorio e la conservazione degli habitat e delle specie.

In particolare, si ritiene che la modifica proposta per la misura 227 dovrebbe consentire un incremento degli investimenti per operazioni a forte valenza ambientale, finalizzati alla salvaguardia della biodiversità (conservazione degli habitat), mentre per la misura 313 dovrebbe aumentare gli investimenti finalizzati a realizzare percorsi didattici naturalistici e centri di informazione a sostegno del turismo naturalistico delle reti e delle aree protette.

Complessivamente le due misure, così modificate, potranno aumentare la loro complementarietà e incrementare la sensibilità dei residenti e dei turisti nei confronti dell'ambiente, delle aree protette e della biodiversità.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

Le modifiche proposte sono coerenti con il Piano Strategico Nazionale (PSN), trattasi infatti in entrambe i casi di modifiche strettamente limitate alle modalità applicative procedurali della misure volte a creare delle reciproche sinergie.

Non vengono alterate le motivazioni per le quali sono attivate le misure, né gli obiettivi.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Le modifiche proposte non implicano nessuna modifica finanziaria e sono volte a migliorare l'attuazione delle misure nel raggiungimento dei risultati.

Modifica 3 – Capitolo 10 – Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Il 2011 è il terzo anno di attuazione del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2009/13. Oltre agli interventi già previsti in passato, vengono ora incluse nell'ambito dell'OCM vino, misure tipiche dello Sviluppo rurale (II pilastro). È necessario un aggiornamento al capitolo 10 del PSR, in merito alla complementarietà con gli strumenti della politica agricola comunitaria, in quanto la misura "Investimenti" dell'OCM vino trova attuazione proprio a partire dal 2011. La modifica documenta inoltre, nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2009/13 quali, tra le misure proposte a livello nazionale, sono state attivate in Trentino. Infine, per evitare difficoltà di comprensione in merito alla demarcazione PSR – OCM vino, viene ribadito l'ambito di intervento dei due strumenti, sulla base di quanto espressamente indicato nelle schede delle Misure 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali".

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica proposta al Capitolo 10, sottocapitolo 10.1.4 "Giudizio sulla complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'Allegato I Regolamento di attuazione n. 1974/2006" paragrafo OCM vitivinicola è la seguente:

O.C.M. vitivinicola

Il Reg. (CE) n. 1493/99, relativo all'OCM Vitivinicola, prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi piani regionali. Si prevede che il PSR intervenga:

- nelle aziende agricole per tutte le tipologie di intervento, ad eccezione dell'impianto e reimpianto di vigneti;
- per le imprese agroindustriali per tutte le tipologie di intervento, tranne le azioni di promozione attivate attraverso i fondi OCM.

Attraverso il piano nazionale dell'OCM Vitivinicola potranno trovare sostegno gli interventi previsti dal Reg. (CE) N. 479/2008 agli articoli 10 (promozione mercati paesi terzi), 12 (vendemmia verde), 16; 17; e 18 (distillazione sottoprodotti, alcool alimentare e distillazione di crisi), 19 (arricchimento mosti concentrati). Gli interventi previsti all'art. 11 ed in particolare alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo saranno finanziati attraverso i fondi OCM vitivinicola esclusivamente secondo le condizioni previste all'allegato II del Decreto Ministeriale n. 2553 dell'8 agosto 2008.

~~Attraverso l'OCM vitivinicola non sarà attivato nessun aiuto previsto dall'art 15 del Reg. (CE) N. 479/2008. Tali investimenti non saranno attuati fino al 2011, quando verrà introdotta la misura investimenti nel Piano Nazionale di Sostegno e dovrà quindi essere aggiornata la demarcazione con il PSR.~~

Per quanto riguarda le misure inserite nel Programma nazionale quinquennale di sostegno del settore vitivinicolo 2009/2013 e la loro demarcazione rispetto al PSR, la situazione della Provincia Autonoma di Trento è la seguente:

- Promozione sui mercati terzi: attivata a partire dal 2010, il PSR non interviene;
- Regime di ristrutturazione e riconversione vigneti: attivata nel rispetto della demarcazione. Il PSR Misura 121 non interviene sulla nuova realizzazione o il rinnovo dei vigneti;
- Vendemmia verde: non attivata;
- Assicurazione del raccolto: attivata dal 2010, il PSR non prevede pagamenti assicurativi;
- Investimenti: attivata dal 2011, con un intervento a sostegno dell'acquisto delle barrique, nel rispetto della demarcazione. Il PSR Misura 121 e 123 non interviene sull'acquisto di barrique.;
- Distillazione dei sottoprodotti: non attivata;
- Distillazione alcool per uso bocca: attivata, il PSR non interviene;
- Distillazione di crisi: non attivata;
- Impiego mosti concentrati: attivata, il PSR non interviene.

...omissis...

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica aggiorna le indicazioni contenute nel programma in merito all'attuazione in Provincia di Trento del Programma nazionale quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo 2009/13. Inoltre, ribadisce i criteri di demarcazione tra i due strumenti onde evitare errori applicativi.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta, trattandosi di un aggiornamento sull'attuazione dell'OCM vino in Trentino, non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane coerente con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

Risponde inoltre a quanto richiesto dal PSN in merito alla formulazione di chiari criteri di demarcazione tra i due strumenti OCM vino / PSR.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non implica nessuna modifica finanziaria.

Modifica 4 – Capitolo 11 - Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Come previsto del Regolamento (CE) n. 1698/05 all'art. 74 – *Competenze degli Stati membri*, per ciascun programma occorre designare le seguenti autorità:

- Autorità di gestione;
- Organismo pagatore;
- Organismo di certificazione.

Nel corso del 2010 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali ha affidato il servizio di certificazione conti alla Società Pricewaterhouse Coopers S.p.A. con sede legale in Milano.

In particolare la certificazione dei conti FEAGA e FEASR per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 relativamente agli organismi pagatori verrà fatta dalla società Società Pricewaterhouse Coopers S.p.A. di Milano, anziché dalla Mazars & Guerard S.p.a. di Roma organismo di certificazione che ha operato per gli esercizi 2008, 2009, 2010.


4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il capitolo 11 “Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili” del Programma.

Si rende necessario aggiornare il nominativo della società preposta alla certificazione dei conti. Si riporta parte del sottocapitolo 11.1 “Organismi responsabili” indicando in modalità revisione la modifica.

11.1 ORGANISMI RESPONSABILI

La struttura organizzativa della Provincia Autonoma di Trento, con l’indicazione delle strutture competenti della gestione del Piano di sviluppo rurale, è la seguente:



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

Via Trener, 3 – Trento
 Tel 0461/495796 – Fax 0461/495872
 e-mail: dip.agricoltura@provincia.tn.it
 Dirigente generale: dott. Mauro Fezzi

SERVIZIO VIGILANZA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Via Trener, 3 – Trento
 Tel 0461/495921 – Fax 0461/495763
 e-mail: serv.vigila@provincia.tn.it
 Responsabile: dott. Marta Da Vià

SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE E TERRITORIO RURALE

Via Trener, 3 – Trento

Tel 0461/495641 – Fax 0461/495865
e-mail: serv.aziendeagricole@provincia.tn.it
Responsabile: dott. Fabrizio Dagostin

DIPARTIMENTO RISORSE FORESTALI E MONTANE

Via Trener, 3 – Trento
Tel 0461/495981 – Fax 0461/495716
e-mail: dip.risorseforestali@provincia.tn.it
Dirigente generale: dott. Romano Masè

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

Via Trener, 3 – Trento
Tel 0461/495943 – Fax 0461/495957
e-mail: serv.foreste@provincia.tn.it
Responsabile: dott. Maurizio Zanin

La Provincia Autonoma di Trento, nel dare attuazione a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1698/05, art. 74, individua le seguenti autorità:

- **Autorità di Gestione**, rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nel Dipartimento agricoltura e alimentazione di cui è dirigente il Dr. Mauro Fezzi;
- **Organismo Pagatore**, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del Reg. (CE) n.1290/05. è rappresentato da Agea fino all'eventuale attivazione di un organismo pagatore provinciale che la sostituisce. Dall'esercizio finanziario 2009 l'organismo pagatore è l'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG).
- **Organismo di certificazione**, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 1290/05 relativamente ai compiti connessi all'attuazione del seguente programma, è rappresentato per l'annata 2007 dalla Pricewaterhouse Coopers SpA – Largo Angelo Fochetti, 30 – 00154 ROMA. Dall'esercizio finanziario 2008 l'organismo di certificazione è la **Mazars & Guerard Spa** – Via del Corso 262 - 00186 Roma. Dall'esercizio finanziario 2011 l'organismo di certificazione è la Società Pricewaterhouse Coopers S.p.A. con sede legale in Milano. Esso opererà conformemente a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 885/2006 art.5.

Le tre autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti. Per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, nel rispetto delle specifiche competenze, opereranno in costante collaborazione.

.....omissis.....

5. Effetti previsti dalle modifiche

Aggiorna l'indicazione contenuta nel capitolo circa il nuovo organismo di certificazione.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta ha implicazione finanziarie trattandosi di un aggiornamento in merito all'avvicendamento tra società di certificazione dei conti degli OO.PP.